

CCNL Scuole private - Aninsei/Assoscuola

Accordo di rinnovo del 13 giugno 2022

Costituzione delle parti

Il 13.6.2022, in via telematica, alle ore 9.30,

tra:

- l'Aninsei;
- e
- la Cisl - Scuola;
- la Federazione Uil Scuola Rua;
- lo Snals - Confsal;

è stato stipulato il presente accordo.

Premessa

Si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale, convocata per discutere i seguenti punti all'O.D.G.:

- 1) Accordo per contratti determinati docenti non abilitati;
- 2) Art. 1 Parte II C.C.N.L. 2021-2023 refuso;
- 3) Varie ed eventuali.

Modifiche ed integrazioni

Le Parti dopo ampia e approfondita discussione concordano:

1. il testo definitivo della regolamentazione dei contratti a tempo determinato in deroga D.Lgs. 81/15, definito in sede di trattativa sul rinnovo del C.C.N.L. che quale Allegato n. 8 fa parte integrante del C.C.N.L. 2021-2023 (allegato n. 1 al presente verbale).
2. All'art. 1 Parte II del C.C.N.L. 2021-2023, Sfera di applicazione del C.C.N.L., per errore di trascrizione è stato omesso "Università private" nell'elenco delle attività svolte dalle imprese educative, formative o scolastiche destinatarie del C.C.N.L.. Si conviene di reintegrare quanto omesso nel testo definitivo in via di stampa inserendo le parole "Università private" al termine dell'elenco dopo le parole "Scuole speciali per minori".
3. Per le varie ed eventuali nulla da rilevare.

Allegato 1

C.C.N.L. 2021-2023 Allegato n. 8 - Contratti di lavoro a tempo determinato in deroga D.Lgs. 81/15

Le Parti premesso che:

A. La Legge n. 96 del 9.8.2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 (il c.d. Decreto Dignità) ha modificato la normativa riguardante la stipula di contratti a termine, di cui al D.Lgs. 81/2015, riducendone la durata a 24 mesi e ha introdotto dopo il 12° mese o, se precedente, al rinnovo, l'obbligo di causali specifiche che, in assenza, determinano la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

B. Il presente accordo nazionale sostituisce ed integra l'accordo nazionale del 13.2.2018 relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato in funzione della salvaguardia dei docenti non abilitati in servizio e della funzionalità delle scuole paritarie;

C. l'art. 8 della L. 14.9.2011, n. 148 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13.8.2011, n. 138, stabilisce: “I Contratti Collettivi di Lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da Associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro Rappresentanze Sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'A.I. del 28.6.2011, possono realizzare specifiche intese” riguardanti i contratti a tempo determinato;

D. La mancata indizione di concorsi che consentano l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento e la conseguente carenza di personale abilitato, inducono le scuole paritarie a ricorrere all'assunzione o al mantenimento in servizio di docenti non abilitati con contratto a tempo determinato ed alla riproposizione di detti contratti a termine nel tempo oltre i limiti e le modalità previste dal D.Lgs. 81/15;

E. La L. 62/2000 Prevede che la parità scolastica sia riconosciuta alle scuole non statali il cui personale docente sia fornito del titolo di abilitazione;

F. La Circ. Miur Prot. 2668 del 29.10.2001 prevede che “in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali.”;

G. Il C.C.N.L. Aninsei, all'art. 22.1 prevede una causale specifica per l'apposizione del termine ai contratti per consentire l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale non abilitato, recependo la circolare citata al punto precedente;

Convengono che:

1) La definizione del presente accordo nazionale per la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 8 della L. 148/2011;

2) Il rapporto a tempo determinato del personale docente non abilitato, comprensivo delle proroghe e/o dei rinnovi del contratto originario, potrà avere una durata massima di ottantaquattro mesi finalizzati all'espletamento e al superamento delle procedure abilitanti. Tali contratti a tempo determinato sono stipulati in funzione delle reali esigenze delle singole scuole, fermo restando quanto previsto dalla precedente lett. F).

Tali contratti sono stipulati per dare temporanea soluzione al problema del mantenimento dei livelli occupazionali del personale docente non abilitato.

3) Superati i primi trentasei mesi, ogni successivo contratto a tempo determinato stipulato in deroga si trasforma in contratto a tempo indeterminato al momento dell'effettivo completamento e superamento del percorso di abilitazione.

Alle ore 13.30 la seduta è sciolta dopo redazione, lettura ed approvazione del presente Verbale.